

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **476/1993** (ECLI:IT:COST:1993:476)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **20/10/1993**; Decisione del **22/12/1993**

Deposito del **30/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **05/01/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20071**

Atti decisi:

N. 476

SENTENZA 22-30 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi proposti da Falzoni Maria Cristina e Lami Laura contro la Regione Emilia Romagna ed altra, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. - Maria Cristina Falzoni e Laura Lami, già dipendenti dell'E.N.P.I. con qualifica di collaboratore tecnico, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, con due distinti ricorsi, l'annullamento delle deliberazioni con cui la Giunta regionale le aveva inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale addetto al servizio sanitario nazionale attribuendo loro la qualifica di psicologo collaboratore, anziché quella di psicologo coadiutore da esse pretesa.

Il Tribunale adito, rilevato che le ricorrenti non possedevano il requisito dell'anzianità minima di dieci anni nel ruolo tecnico dell'amministrazione di provenienza, previsto nella tabella relativa a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale normativa, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il requisito dell'anzianità minima ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore - osserva il giudice a quo - è richiesto dalla disposizione impugnata soltanto per gli psicologi provenienti dal parastato ed inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico, mentre nessuna anzianità minima è prescritta per il personale delle regioni e degli enti locali inquadrato in livelli professionali ritenuti equivalenti.

Tale previsione di un requisito diverso e più rigoroso appare al giudice a quo arbitraria e discriminatoria e quindi in contrasto "oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 47 e 67) e con quelli di cui alla legge quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 (articoli 4, 17 e segg.), principalmente e soprattutto con i principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 e di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione".

Al riguardo, l'ordinanza di rimessione afferma l'analogia della questione prospettata con quella decisa dalla sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima normativa nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze sono di identico oggetto e tenore onde è opportuna la riunione dei relativi giudizi. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna chiede alla Corte di esaminare se contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione una disposizione contenuta nella tabella che stabilisce la "equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e che, a norma dell'articolo 64 del medesimo d.P.R., determina l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali. La disposizione impugnata è, in particolare,

quella che, ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore (che è qualifica intermedia tra quella di psicologo dirigente e quella di psicologo collaboratore), prescrive un'anzianità di servizio di almeno dieci anni per gli psicologi provenienti dal parastato ed ivi inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico con la qualifica di collaboratore tecnico. Tale disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli psicologi provenienti dalle amministrazioni regionali ed ivi inquadrati nell'ottavo o nel settimo livello, in quanto, per costoro, nessun requisito collegato all'anzianità di servizio è richiesto ai fini dell'attribuzione della qualifica di psicologo coadiutore.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo richiama, a fondamento della propria denuncia, la sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima normativa, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi, oltre ad avere un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno. In tale pronuncia, la Corte limitò il vaglio di costituzionalità al requisito rappresentato dall'esercizio da oltre un anno della direzione di una unità organizzativa, in quanto la legittimità della prescrizione di un'anzianità di servizio ultradecennale era questione che non aveva rilevanza nel giudizio a quo. Ma la ratio decidendi della sentenza - osserva il giudice a quo - non poteva che portare alla caducazione anche di questo secondo requisito, poiché anch'esso faceva sì che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore, qualifiche sostanzialmente omogenee ed equivalenti sul piano professionale fossero assoggettate ad una disciplina diversa soltanto in ragione della diversità degli enti di provenienza.

Il giudice remittente appare non tener conto di quali siano stati i termini effettivi della pronuncia di questa Corte. La questione esaminata e decisa con la sentenza n. 331 del 1992, invero, riguardava non già, come nel caso in esame, gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, bensì coloro che avessero quella specifica qualifica di collaboratore tecnico coordinatore che era stata introdotta dal d.P.R. n. 509 del 1979, proprio come qualifica superiore rispetto a quella di collaboratore tecnico. E la pronuncia è fondata, appunto, sull'esame comparativo dei connotati di professionalità propri di tale specifica qualifica - in raffronto a quelli propri del settimo livello degli enti locali - quali risultavano, sul piano normativo, dalle relative "declaratorie", dai requisiti di accesso, dalla collocazione nell'ambito delle rispettive classificazioni.

L'ordinanza di rimessione, invece, non solo omette qualunque accenno ad un simile esame comparativo, ma implica indirettamente l'assunzione di una equivalenza di contenuti professionali tra la qualifica di psicologo collaboratore tecnico e quella di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, il che - lungi dall'uniformarsi alla ratio decidendi della richiamata sentenza n. 331 del 1992 - si porrebbe con essa in palese contraddizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia Romagna con due ordinanze del 25 novembre 1992, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi provenienti dagli Enti locali ed ivi inquadrati con la qualifica di collaboratore tecnico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.